

Il nuovo modello di valutazione è stato introdotto dal dm 6/3/17 in G.U. del 7 luglio

Fondo Pmi, garanzia facilitata

Il sostegno sarà riferito alla classe di merito creditizio

Le misure di copertura

Misure massime di copertura della garanzia diretta/riassicurazione

Classe di merito creditizio del beneficiario	Finanziamenti fino a 36 mesi	Finanziamenti oltre 36 mesi	Finanziamenti a m/l termine incluse operazioni di sottoscrizione minibond, senza piano di ammortamento con rate superiori a 1 anno	Finanziamento del rischio	Operazioni a fronte di investimenti inclusi i finanziamenti nuova Sabatini	Operazioni concesse a: - Nuove imprese; - start-up innovative; Microcredito
1	30%	50%	30%	50%	Garanzia diretta 80% Riassicuraz. 64%	Operazioni di importo ridotto
2	40%	60%				
3	50%	Garanzia diretta 70% Riassicuraz. 64%				
4	60%	Garanzia diretta 80% Riassicuraz. 64%				
5	Non ammissibile	Non ammissibile				

Pagina a cura di BRUNO PAGAMICI

Il ministero dello sviluppo economico semplifica e favorisce la concessione delle garanzie da parte del Fondo per le Pmi. Con il nuovo modello di valutazione introdotto dal dm 6 marzo 2017 (in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017), le garanzie a favore delle imprese potranno essere prestate con riferimento a cinque classi di merito creditizio, caratterizzate da una probabilità di inadempimento crescente del prestatore e destinate ad aumentare la platea dei soggetti beneficiari.

Il decreto specifica inoltre che il modello di valutazione non verrà applicato alle richieste da parte di neo imprese e di startup innovative, nonché con riferimento alle operazioni di microcredito e di importo non superiore a 25.000 euro.

La garanzia del Fondo potrà essere concessa a copertura di importi fino ad un massimo di 2.500.000 euro.

Il decreto del Mise. Il decreto 6 marzo 2017 ha disciplinato le condizioni e i termini per l'estensione del modello di valutazione alle operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo e ha stabilito l'articolazione delle misure massime di garanzia sulle operazioni finanziarie, in funzione della probabilità di inadempimento del soggetto beneficiario e della durata e della tipologia dell'operazione.

Soggetti beneficiari. Sono le Pmi e i professionisti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore finanziario e assicurativo e nei settori dell'agricoltura e della pesca, nonché le mid-cap, ferme restando le predette esclusioni settoriali.

Intervento del Fondo. A modifica e integrazione di quanto previsto dal regolamento n. 248/99, la garanzia potrà essere concessa in favore dei soggetti beneficiari, con le seguenti modalità:

- garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori;
- controgaranzia e riassicurazione, su richiesta dei soggetti garanti. La controgaranzia e la riassicurazione possono essere richieste dai soggetti garanti congiuntamente sulla stessa operazione finanziaria.

Condizioni per l'accesso alla garanzia. A modifica e integrazione di quanto stabilito dalla vigente normativa relativa al Fondo, la garanzia potrà essere concessa esclusivamente a condizione che i soggetti beneficiari:

- non rientrino nella definizione di «impresa in difficoltà»;
- non presentino, alla data della richiesta di garanzia, sulla posizione globale di rischio, esposizioni classificate come «sofferenze»;
- non presentino, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del

soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate;

- non siano in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali.

Importo massimo garantito. La garanzia potrà essere concessa per un importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario, tenuto conto delle quote di capitale

La garanzia diretta è concedibile con le misure massime di copertura, variabili in funzione della classe di merito di credito del beneficiario, sulla base del modello di valutazione e della tipologia o della durata dell'operazione garantita

già rimborsate dal soggetto beneficiario in relazione a eventuali operazioni finanziarie precedentemente ammesse alla garanzia del Fondo, non superiore a 2.500.000 euro.

Esenzioni. Il modello di valutazione non si applica alle richieste di intervento relative a operazioni finanziarie:

- a) riferite a nuove imprese, ovvero soggetti che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, ovvero sulle due ultime dichiarazioni dei redditi;

b) riferite a start-up innovative e incubatori certificati;

c) di microcredito; in tale ambito gli operatori sono i soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 del Tub;

d) di importo non superiore a 25.000 euro per singolo soggetto beneficiario (35.000 euro qualora presentate da un soggetto garante autorizzato).

Le operazioni finanziarie riferite a nuove imprese potranno ottenere la garanzia solo se concesse a fronte di un programma di investimento, con relativo piano di copertura finanziaria. I mezzi propri apportati dal soggetto beneficiario dovranno essere pari ad almeno il 25% dell'importo del programma.

Misure di copertura. La garanzia diretta è concedibile con le misure massime di copertura, variabili in funzione della classe di merito di credito del soggetto beneficiario determinata sulla base del modello di valutazione e della tipologia o della durata dell'operazione finanziaria garantita.

La riassicurazione viene concessa con le misure massime di copertura, variabili in funzione della classe di merito di credito del soggetto beneficiario determinata sulla base del modello di valutazione e della tipologia o della durata dell'operazione finanziaria garantita.

La riassicurazione tiene conto della percentuale di

garanzia concessa, sull'operazione finanziaria, dal soggetto garante.

Resta fermo che: a) la misura della riassicurazione non può essere superiore all'80% dell'importo garantito dal soggetto garante sull'operazione finanziaria garantita;

b) la garanzia rilasciata dal soggetto garante in favore del soggetto finanziatore, ai fini dell'accesso al Fondo, non può essere superiore all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria garantita.

La controgaranzia può essere concessa:

- nella stessa misura in cui è rilasciata, sulla medesima operazione finanziaria, la riassicurazione;

- se richiesta da un soggetto garante autorizzato, fino al 100% dell'importo dell'operazione finanziaria garantita dal medesimo soggetto garante autorizzato.

Fatta eccezione per le operazioni di finanziamento del rischio e per le operazioni finanziarie riportate in tabella per le quali la misura della garanzia diretta è pari all'80%, le misure di copertura possono essere incrementate, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo previsti dal decreto interministeriale 26 gennaio 2012, fino:

- all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, per la garanzia diretta;
- al 90% dell'importo garantito dal soggetto garante, per la riassicurazione.